

ODG/PRG: 403

PG: 85350/90

Data Seduta: 21/12/1990

Data inizio vigore: 21/12/1990

Regolamento per la riscossione delle tariffe per la fruizione dei Servizi Sportivi Comunali

Art. 1

L'uso degli impianti sportivi comunali è soggetto al pagamento delle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale: esse sono fisse o rapportate agli incassi conseguiti da Società o Enti promotori di manifestazioni con pubblico pagante. Le tariffe sono comprensive di I.V.A. e il loro pagamento da parte degli utenti gli impianti può essere richiesto anche in forma anticipata. Eventuali esenzioni dal pagamento possono essere autorizzate con deliberazione motivata secondo le modalità stabilite dal Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali.

Art. 2

Le Società, gli Enti o persone che intendono usufruire di strutture comunali per turni di allenamento o per corsi di formazione sportiva devono presentare apposite richieste all'ufficio di quartiere competente per territorio. Tali attività sportive sono svolte di massima dal lunedì al venerdì di ogni settimana.

Le Società o Enti che intendono usufruire di strutture comunali per attività sportive ufficiali o per lo svolgimento di campionati devono presentare apposita richiesta ai Servizi Sportivi Centrali.

Tali attività sportive sono svolte di massima il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

Le richieste devono consentire l'esatta individuazione della Società o dell'Ente sportivo e del Responsabile delegato a rappresentarli.

Art. 3

Secondo le rispettive competenze, gli uffici di quartiere e centrali provvedono all'assegnazione degli spazi e degli orari d'uso degli impianti.

Copia delle assegnazioni effettuate e delle eventuali esenzioni concesse dai Servizi Sportivi Centrali e dai Quartieri cittadini sono tempestivamente inviate rispettivamente ai Servizi Sportivi Centrali e ai quartieri interessati.

Art. 4

I Responsabili degli impianti comunicano, mensilmente, all'ufficio competente (Ufficio Bilancio e Controllo di gestione dei Servizi Sportivi Centrali e Ufficio Sport di quartiere) le ore d'uso soggette a pagamento utilizzate da Società, Enti o persone specificandone dettagliatamente l'esatta denominazione, le generalità e l'indirizzo dei rispettivi Dirigenti/Responsabili.

Art. 5

Al fine dell' esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le Società, gli Enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese di attività le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli sulle quali l' Ufficio amministrazione dei Servizi Sportivi effettua i conteggi delle somme dovute per l' uso degli impianti. Al fine dell' esazione di tutte le altre tariffe, ove non venga applicata la riscossione anticipata mediante le procedure di cui agli articoli seguenti, l' Ufficio Bilancio e Controllo di gestione dei Servizi Sportivi Centrali e l' Ufficio Sport di quartiere, provvedono periodicamente a notificare agli interessati le somme dovute per l' uso degli impianti sportivi sulla base degli elementi di cui all' art. 4.

Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a mezzo raccomandata, delle somme dovute, le Società, gli Enti o persone devono procedere al relativo pagamento presso la Tesoreria del Comune. A pagamento avvenuto, l' ufficio emette regolare fattura.

La procedura di cui al comma precedente vale anche per le manifestazioni di spettacolo non aventi carattere sportivo, per le quali può essere concesso l' uso di impianti sportivi, salvo l' immediato pagamento prima dello svolgimento dell' iniziativa della tariffa minima dovuta per l' uso della struttura secondo gli importi stabiliti dal Consiglio Comunale.

Le Società o gli Enti che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo sono immediatamente esclusi dall' uso degli impianti e da ogni successiva assegnazione e a loro carico sono avviate le procedure di legge per il recupero degli eventuali crediti.

Art. 6

L' ingresso a piscine e campi da tennis è subordinato al pagamento delle relative tariffe presso i servizi di cassa operanti in tali impianti.

L' uso delle altre strutture sportive è subordinato al pagamento delle relative tariffe presso il servizio cassa dell' Ufficio amministrazione dei Servizi Sportivi Centrali e - ove esistente - dei Servizi Sportivi di quartiere.

La Giunta municipale può disporre l' istituzione di altri servizi di cassa presso i quartieri cittadini, previa intesa con i consigli di quartiere competenti per territorio.

Art. 7

I servizi di cassa effettuano le riscossioni delle somme dovute per l' ingresso alle piscine mediante biglietti a due sezioni, l' ultima delle quali è rilasciata come ricevuta dell' avvenuto pagamento.

Le riscossioni riguardanti o l' uso degli altri impianti sportivi sono effettuate mediante biglietti a tre sezioni. Delle due sezioni consegnate all' atto del pagamento una è rilasciata quale ricevuta e l' altra deve essere consegnata all' addetto all' ingresso dell' impianto.

L' addetto all' impianto verifica che l'ora e la data di utilizzo dell' impianto ed eventuali altre indicazioni corrispondano con quelle contenute nella sezione di biglietto da esso ritirata.

Eventuali elementi discordanti devono essere immediatamente segnalati al Responsabile dell' impianto e alla direzione dei Servizi Sportivi.

L' utente dell' impianto è tenuto a conservare il biglietto rilasciatogli per tutto il tempo in cui usufruisce del servizio sportivo ed è tenuto a pagarne nuovamente l' importo qualora ne risulti sprovvisto.

Art. 8

I biglietti numerati progressivamente e punzonati in ogni foglio, sono consegnati ai competenti Uffici dalla ragioneria comunale.

Essi hanno un diverso colore a seconda della natura dell' impianto e della tariffa applicata (diurna o notturna). La ragioneria comunale annota in una apposita scheda il numero di ciascun blocco di biglietti consegnato, il primo e ultimo numero dei relativi biglietti, sottoscritta a margine dal consegnatario degli stessi.

Art. 9

Il Responsabile di ciascun servizio di cassa iscrive giornalmente gli incassi effettuati nel registro dei corrispettivi, bollato dall'Ufficio Provinciale I.V.A., consegnato dalla Ragioneria comunale e annotato dalla stessa in una apposita scheda di carico.

Il Responsabile del servizio di cassa annota altresì a margine del registro dei corrispettivi, i numeri del primo e ultimo biglietto cui si riferiscono gli incassi giornalieri.

Mensilmente, entro il quinto giorno di ogni mese, il Responsabile del servizio di cassa trasmette al competente ufficio la rendicontazione degli incassi riferiti al mese precedente e unisce a detto rendiconto i blocchi dei biglietti e i registri esauriti.

I registri e i blocchi dei biglietti devono essere conservati per dieci anni.

Sempre entro il quinto giorno di ogni mese il Responsabile di ogni impianto sportivo invia al competente Ufficio il rendiconto delle ore di utilizzo degli impianti nel mese precedente, con gli elementi stabiliti dall'art. 4, e le sezioni dei biglietti ritirati in tale periodo dagli addetti agli impianti.

I competenti uffici provvedono a trasmettere tempestivamente alla ragioneria comunale il riepilogo mensile, ai fini contabili e fiscali, di tutti gli incassi effettuati dai singoli servizi ed annualmente provvede alla rendicontazione degli incassi effettuati suddivisa per mesi.

Art. 10

Per gli ingressi a manifestazioni organizzate dal Comune presso impianti sportivi soggette all'imposta sugli spettacoli valgono le modalità di riscossione, registrazione e rendicontazione stabiliti dalla vigente normativa.

Art. 11

I richiedenti il servizio devono sempre effettuare il pagamento dovuto all'atto della richiesta per intero e in contante, non essendo ammesse né dilazioni, né rateizzazioni: può essere richiesto anche il pagamento in forma anticipata.

Sono consentiti pagamenti con assegni circolari e vaglia postali.

Nei locali dove si svolge il servizio di cassa, in luogo visibile al pubblico, sono affisse le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Art. 12

Per la custodia dei fondi introitati, dei biglietti e registri ogni servizio di cassa è provvisto di cassaforte della cui chiave è consegnatario il Responsabile del servizio cassa.

L'ammontare dei fondi custoditi nella cassa non potrà superare il milione. Quando le somme custodite raggiungono tale importo e in ogni caso mensilmente i Responsabili dei servizi di cassa provvedono a versare nella Tesoreria Comunale le somme introitate.

I Responsabili di cassa, per i rischi connessi al servizio di portavalori, sono garantiti da copertura assicurativa.

Art. 13

I consegnatari delle chiavi sono responsabili dei fondi custoditi nella cassa.

In caso di furto, deve essere sporta immediata denuncia all' autorità di polizia, copia della quale sarà inviata alla direzione dei Servizi Sportivi e alla Ragioneria Comunale.

Il Responsabile del servizio di cassa provvede alla contabilizzazione delle somme introitate, risponde della corretta tenuta del registro dei corrispettivi, vigila sull' esatta applicazione delle tariffe e delle riscossioni, adempie a tutte le incombenze attribuitegli dal presente Regolamento; in caso di assenza o impedimento è sostituito da altro impiegato, che assume gli obblighi e le responsabilità inerenti l' incarico.

Gli ammanchi di denaro non derivanti da furti devono essere immediatamente rimborsati dagli operatori alla cassa ai quali è ascritto il fatto. Ai Responsabili e agli addetti alla cassa viene corrisposta, per tale eventualità, un' indennità nei limiti della normativa vigente.

Il Responsabile e gli addetti alla cassa sono responsabili dei registri e dei blocchi dei biglietti dati loro in carico e della loro conservazione, in caso di smarrimento ne dovrà essere data immediata comunicazione alla direzione dei Servizi Sportivi e alla ragioneria comunale.

Art. 14

La direzione dei Servizi Sportivi d'intesa con i Responsabili amministrativi dei quartieri coordina l'attività dei Responsabili degli impianti al fine del corretto funzionamento dell' attività sportiva e della vendita dei biglietti, dell' accesso agli impianti e della tutela delle strutture.

I Responsabili degli impianti sono tenuti a segnalare immediatamente per iscritto alla direzione dei Servizi Sportivi eventuali inadempienze rilevate nel comportamento di utenti o dipendenti alle norme stabilite dal presente Regolamento.

Il Responsabile dei Servizi Sportivi vigila, anche a mezzo di Funzionari ad esso sottoposti, sulla corretta gestione dei servizi di cassa e sul comportamento dei dipendenti che vi operano, sulla regolare tenuta dei registri e della relativa contabilità e provvede alla sostituzione dei Responsabili e degli addetti alla cassa in caso di loro assenza impedimento o cessazione dal servizio.

Può altresì modificare, in caso di situazioni particolari ed urgenti, l' organizzazione del lavoro dei servizi di cassa.

Art. 15

La ragioneria comunale effettua il riscontro della contabilità mensile, anche ai fini fiscali e procede a controlli tutte le volte che lo ritiene opportuno o che ne riceve l' ordine dal Sindaco o dal Segretario Generale.